

**Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri SMACCHI, BARBERINI e GALANELLO concernente “Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)”.**

**Sostegno alle colture domestiche e riqualificazione paesaggistica del territorio: norme per la costruzione di edifici mobili ad uso agricolo**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La qualità paesaggistica ed architettonica, recentemente disciplinata con diverse leggi regionali, costituisce un dato caratterizzante ed imprescindibile del patrimonio culturale locale. In tale quadro, la valorizzazione del territorio rappresenta un obiettivo strategico delle politiche regionali.

Contestualmente alla riapertura dei condoni edilizi da parte del governo nazionale negli anni 2003 e 2004, **la Regione Umbria ha avviato un autonomo percorso di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di razionale costruzione di nuovi manufatti nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali ad usi agricoli.**

Ne è scaturita una disciplina giustamente rigorosa che **ha ristretto le possibilità edificatorie ed impedito costruzioni ed installazioni in terreni non riconducibili ad attività di impresa agricola.**

Nel contesto regionale, costituito da fondi di piccole dimensioni, **l'impossibilità di legittimare strutture funzionali alle coltivazioni domestiche o comunque familiari, sta di fatto precludendo la possibilità di presidiare su basi costanti le aree agricole del territorio regionale.** I dati relativi alle recenti verifiche praticate dall'agenzia del territorio testimoniano una situazione che merita adeguata riflessione da parte del legislatore regionale.

*La questione di fondo è sintetizzabile nella possibilità di avvalersi di costruzioni di piccole dimensioni, essenziali per un'adeguata cura dei terreni. Senza tali opportunità sarà sempre più difficile il presidio di larga parte del territorio e la possibilità di perseguire gli obiettivi di salvaguardia del patrimonio paesaggistico.*

**Non si tratta di consentire possibilità edificatorie ulteriori a quelle ad oggi assentite ma, bensì, di porre i piccoli proprietari terrieri nelle condizioni di curare quanto è nella loro disponibilità.**

**Infatti, i manufatti precari di cui la presente proposta di legge si occupa, riguardano fattispecie diverse da quelle oggi riconducibili alle opere pertinenziali già normate dai regolamenti attuativi delle leggi regionali. Lo stesso discorso può essere fatto per la tipologia costruttiva di piccole dimensioni riguardante i manufatti a supporto dell'attività agricola e zootecnica.** Molto spesso, infatti, la cura del territorio prescinde da un presidio abitativo e risulta indispensabile consentire la custodia dei necessari attrezzi da lavoro. **Non consentire tali possibilità ha condotto, e condurrà sempre di più, verso l'abbandono della manutenzione dei piccoli appezzamenti di terreno, da un lato, e verso l'incentivo all'abusivismo edilizio legato a costruzioni di scarsa qualità e squalificanti l'ambiente, dall'altro.** Anche per tali ragioni, gli interventi ipotizzati dalla proposta di legge possono concretamente *contribuire alla riqualificazione del territorio*

*umbro.*

### **Art. 1 (Modificazioni all'art. 34)**

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 34, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali ad usi agricoli, è **consentita la realizzazione di nuovi annessi o manufatti a supporto dell'attività agricola e zootecnica, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, soltanto se necessari alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse.** L'indice di utilizzazione territoriale massimo applicabile per gli annessi di cui al primo periodo è pari a 0.003 mq. di superficie utile coperta per ogni metro quadrato di superficie di terreno interessato, fino ad un limite massimo di cinquanta metri quadrati, indipendentemente dalla superficie complessiva del terreno interessato. Per le superfici inferiori ad un ettaro di terreno è comunque consentita la realizzazione di annessi fino ad un limite massimo di trenta metri quadrati. È ammessa la realizzazione di un solo manufatto per ciascun fondo.

2-ter. **Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali ad usi agricoli, per la soddisfazione di esigenze meramente temporanee è consentita l'installazione di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero appoggiati a terra”.**

2. Al comma 7, dell'articolo 34 della l.r. n. 11/2005, dopo le parole: “commi 1, 2,” è inserita la seguente espressione: “2-bis”.

### **Art. 2 (Regolamento attuativo)**

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento disciplina i seguenti aspetti:

a) criteri e modalità di realizzazione degli annessi di cui al comma 2-bis, dell'articolo 34, della l.r. n. 11/2005, come introdotto dalla presente legge;

b) le condizioni, ulteriori a quelle eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di governo del territorio del comune, alle quali è soggetta l'installazione dei manufatti di cui al comma 2-ter, dell'articolo 34, della l.r. n. 11/2005, come introdotto dalla presente legge.